

INCONTRI IN PILLOLE SULLA RIFORMA DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE PER AVVOCATI

INCONTRI ONLINE

Su piattaforma GOTOWEBINAR



**Fondazione Forense
Bolognese**
(Ordine Avvocati
di Bologna)



**Organismo di
Mediazione
dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna**

2° INCONTRO

19 MARZO 2024 ORE 14.00/15.30

Introduce e modera **Avv. Alessandro Fabbri**, mediatore, foro di Bologna

- ♦ **Il comportamento ed il ruolo degli avvocati, deontologia e D.lgs 28/2010**

Avv. Manuela Zanussi, consigliere COA Pordenone, membro del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, membro del Consiglio Direttivo del Coordinamento della Conciliazione Forense, mediatore

- ♦ **I compensi dell'avvocato in mediazione e nuove indennità di mediazione**

Avv. Donatella Pizzi, mediatore, Direttore dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, formatore.

Fondazione Forense Bolognese

Direttore Avv. Gian Luca Malavasi


Segreteria Organizzativa: Palazzo Bevilacqua Via d'Azeglio, 33 Bologna Tel. 051/6446147
info@fondazioneforensebolognese.it www.fondazioneforensebolognese.it

Fondazione Forense Bolognese e Organismo di Mediazione
dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

IL COMPORTAMENTO ED IL RUOLO DEGLI AVVOCATI IN MEDIAZIONE, DEONTOLOGIA E D.LGS 28/2010

1. Obbligo di informativa dell'avvocato al cliente

Art. 4 comma 3 D.Lgs. 28/2010



«All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.

L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto.

In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile.

Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.

Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione»

1. Obbligo di informativa dell'avvocato al cliente: quando sorge?

Art. 4 comma 3 D.Lgs. 28/2010



Quando sorge l'obbligo di informare il cliente?

- ▶ All'inizio del rapporto professionale
- ▶ All'atto del conferimento dell'incarico




Il documento che contiene l'informazione della mediazione:

- è sottoscritto dall'assistito
- deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio

1. Obbligo di informativa dell'avvocato al cliente: contenuto

Art. 4 comma 3 D.Lgs. 28/2010

Artt. 15 bis e segg. L.Lgs. 28/2010



**Novità
Cartabia!**



Contenuto obbligo di informativa

L'avvocato deve informare l'assistito di 3 cose:

1. della “possibilità” di avvalersi del procedimento di mediazione
2. dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale
3. Dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20
4. **Della facoltà di avvalersi del Patrocinio a Spese dello stato nella procedura di mediazione (artt. 15 bis e segg)**

1. Obbligo di informativa dell'avvocato al cliente: conseguenze assenza

Art. 4 comma 3 D.Lgs. 28/2010



Conseguenze mancata informazione

Mancanza informativa



- ✓ il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile
- ✓ Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione

1. Obbligo di informativa dell'avvocato al cliente: se le condizioni di procedibilità sono molte?

Art. 4 comma 3 D.Lgs. 28/2010



QUESTIONE

- L'obbligo di informativa sussiste solo per le controversie per le quali il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi del decreto legislativo 28 del 2010

oppure

- Anche per le controversie relative a diritti che possono formare oggetto di conciliazione nell'ambito di procedimenti di conciliazione previsti da altre disposizioni di legge?



1. Obbligo di informativa dell'avvocato al cliente: PER QUALI PROCEDURE?

Art. 4 comma 3 D.Lgs. 28/2010

Nelle materie in cui trovano applicazione norme speciali, diverse da quelle contenute nel decreto legislativo n. 28 del 2010, le parti hanno comunque la facoltà di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2010, quale strumento facoltativo per la risoluzione consensuale delle controversie.

L'esigenza di informare il cliente della possibilità di avvalersi di strumenti di risoluzione consensuale della controversia è identica sia nel caso di mediazione prevista dal decreto legislativo n. 28 del 2010, sia nel caso in cui il tentativo di conciliazione, sia esso obbligatorio o facoltativo, è regolato da norme speciali.



I tentativi obbligatori di conciliazione previsti dalle norme speciali sono considerati dalla norma come una alternativa rispetto al procedimento di conciliazione



si deve quindi ritenere che l'obbligo di informativa debba trovare applicazione anche nel caso in cui il procedimento di mediazione sia disciplinato da norme speciali. ⁹

1. Obbligo di informativa dell'avvocato al cliente: eccezione



Nelle controversie di lavoro pubblico e privato una eventuale conciliazione sarebbe invalida ai sensi dell'art. 2113 c.c. 7 se non conclusa con le modalità dell'art. 2113 c.c.

1. Obbligo di informativa dell'avvocato al cliente: controversie relative ai servizi di pubblica utilità



- Soddisfa la condizione di procedibilità della domanda al posto della mediazione anche il sistema di cui all'articolo 2, comma 24, lettera b, della legge n. 481/1995.
- Il testo detta le *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità”*, intendendosi per tali quelli relativi alla fornitura dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e delle telecomunicazioni.
- Prima di andare in giudizio quindi, se la controversia riguarda la materia delle telecomunicazioni ci si può rivolgere all'AGCOM, l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, che prevede una procedura di conciliazione snella e rapida interamente online *“Conciliaweb”*.
- Per quanto riguarda invece le liti che possono insorgere in relazione alla fornitura di energia, gas e acqua si può rivolgere ad ARERA l'Autorità di Regolazione per Energia e Ambiente, che ha una propria procedura di conciliazione.
- In questo caso, come in tutti i precedenti, c'è sempre e comunque la possibilità di ricorrere alla mediazione

1. Obbligo di informazione dell'avvocato: legge e deontologia



Novità Cartabia
il PSS per la
mediazione !

- ▶ L'art. 4 D.Lgs. 28/2010 duplica il dovere di informazione dell'avvocato nei confronti del cliente
- ▶ Obbligo previsto dall'**articolo 27 del Codice deontologico**, che al comma 3 impone all'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, di *"informare chiaramente la parte assistita (...) della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione."*
- ▶ E' obbligo di legge e deontologico informare l'assistito al momento del conferimento dell'incarico, dopo l'estensione del patrocinio gratuito alla mediazione, dovrà informare la parte che assiste in questa procedura, anche di questa possibilità, qualora, ovviamente, ne ricorrano le condizioni, come previsto sempre dall'articolo 27 del Codice di deontologia Forense.

2. Obbligo di competenza dell'avvocato

Il nuovo ruolo dell'avvocato in mediazione

Obbligo di prepararsi alla
mediazione




- ▶ Anni fa alcuni avvocati dicevano della mediazione ai propri assistiti: *«È un mero incontro informativo.... Andiamo lì e vediamo cosa succede...»*
- ▶ Prima forse secondo alcuni era così... forse perché nemmeno prima era così...
- ▶ *«....non si può non registrare che, a parere della Suprema Corte, il primo incontro tra le parti ed il mediatore ha – mera – natura informativa circa la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione....»*

2. Obbligo di competenza dell'avvocato, Il nuovo ruolo dell'avvocato in mediazione

Obbligo di prepararsi alla mediazione

- quanto alla presenza dell'avvocato, essa originariamente non era neppure prevista;
- è stata introdotta nell'art. 5 dal comma 1 bis, che prevede che chi intenda esercitare l'azione debba promuovere preventivamente la mediazione obbligatoria assistito dal proprio avvocato
- la novella del 2013 introduce dunque la presenza necessaria dell'avvocato che "rappresenta" la parte nel processo



L'avvocato esperto in tecniche negoziali che "assiste" la parte nella procedura di mediazione, segna anche la progressiva emersione di una figura professionale nuova, con un ruolo in parte diverso e alla quale si richiede l'acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate (Cass. 8473/2019)

2. Obbligo di competenza Il nuovo ruolo dell'avvocato in mediazione

Obbligo di prepararsi alla
mediazione



- Così ancora, la **Corte Costituzionale**, con la sentenza n. **97/19** con cui poneva a raffronto mediazione e negoziazione assistita quali istituti volti a favorire la composizione della lite in via stragiudiziale, ricordava che se *“...nella mediazione il compito – fondamentale al fine del suo esito positivo – di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d’incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l’analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori.”*

2. Il nuovo ruolo dell'avvocato negoziatore che assiste le parti in mediazione

Obbligo di prepararsi alla
mediazione



- E' dunque pacifico che, allorché il legale voglia professionalmente assistere una parte in mediazione, dovrà essere esperto in tecniche negoziali e dovrà acquisire competenze ulteriori rispetto a quelle meramente giuridiche.

2. Il nuovo ruolo dell'avvocato negoziatore

Obbligo di prepararsi alla mediazione



- ▶ l'avvocato non potrà fare a meno di avere una conoscenza degli elementi fondamentali del negoziato, delle sue fasi, dalla sua preparazione, con una compiuta analisi e pianificazione sin alla discussione ed alla conclusione. Non potrà non considerare l'approccio e gli stili negoziali, nella consapevolezza delle conseguenze di ogni sua mossa. Dovrà dedicare il medesimo tempo ed impegno che normalmente dedica allo studio degli atti di causa.
- ▶ Il legale si troverà ad essere coinvolto in un "sistema complesso", composto da diverse relazioni e dovrà sapere gestire anche quelle tensioni interne che si presentano nel corso di un negoziato. Si dovrà far carico di perseguire gli interessi del proprio assistito individuando la migliore **strategia negoziale**.
- ▶ Nella fase di preparazione, spesso sottovalutata ed onde evitare successive incomprensioni, dovrà affrontare col cliente, normalmente abituato a delegare, anche il delicato aspetto della sua "responsabilizzazione" attraverso l'**empowerment**.

2. Obbligo di competenza dell'avvocato

Obbligo di prepararsi alla mediazione



CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

➤ Art. 14 – Dovere di competenza

L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

➤ Art. 15 – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

➤ Art. 26 - Adempimento del mandato

L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.

2. Obbligo di competenza dell'avvocato dopo la Riforma Cartabia: un obbligo rafforzato

Obbligo di prepararsi alla mediazione



Le novità al Dlgs. 28/2010

- ▶ il primo incontro non è più un mero incontro informativo.... «Andiamo lì e vediamo cosa succede...»
- ▶ Dal 30.6.2023 è un **nuovo primo incontro** di mediazione **effettivo** e dunque le parti **dovranno essere presenti** e **dovranno** cooperare in buona fede e con lealtà (art. 8 comma 6).
- ▶ **È una nuova sfida:** tutte le parti già nel primo incontro devono svolgere il proprio ruolo attivo e consapevole
- ▶ E' importante prepararsi e che gli avvocati preparino i propri assistiti alla mediazione individuando e definendo chiaramente negli **incontri preparatori** le fasi della **strategia negoziale**
- ▶ è importante che gli avvocati cooperino nella mediazione: gli avvocati con i propri assistiti devono individuare chiaramente il cosiddetto “**punto di rottura**” della mediazione, i margini estremi della negoziabilità e analizzino anticipatamente i rischi e i costi processuali di una eventuale scelta di concludere negativamente la procedura

3. Il comportamento dell'avvocato all'incontro di mediazione



Casi:

- ▶ Chiedere i rinvii all'ultimo momento
- ▶ Arrivare in ritardo
- ▶ Utilizzare toni minacciosi e aggressivi
- ▶ non restituire i verbali firmati telematici
- ▶ allegare contabile di bonifico poi revocato
- ▶ Non rispondere alle richieste di pagamento della segreteria

3. Il comportamento dell'avvocato all'incontro di mediazione



COMPORTAMENTO DURANTE LA PROCEDURA:

Divieto di uso di espressioni o toni sconvenienti o offensivi e comunque non appropriati al contesto ed alla finalità del procedimento di mediazione

Art. 52 - Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti

- 1. L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.
- 2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.

3. Il comportamento dell'avvocato all'incontro di mediazione



OBBLIGHI DEONTOLOGICI

► **articolo 9 del Codice deontologico:**

*«L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con **indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza**, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.»*

► **articolo 19 del Codice deontologico:**

*«L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a **correttezza e lealtà.**»*

3. Il comportamento dell'avvocato all'incontro di mediazione



COMPORTAMENTO DURANTE LA PROCEDURA:

- tono dell'incontro
- rispetto delle parti e dei colleghi
- **N.B.** Con il mediatore e con i colleghi avvocati ci si conosce ma va tenuto conto del rispetto del ruolo e dell'imparzialità del mediatore...

3. Il comportamento col mediatore e con i colleghi



OBBLIGHI DEONTOLOGICI

articolo 46 del Codice deontologico:

Dovere di difesa [nel processo] e rapporto di colleganza

- ▶ *1. Nell'attività [giudiziale] l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza.*
- ▶ *2. L'avvocato deve rispettare la puntualità sia in sede di udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la ripetuta violazione del dovere costituisce illecito disciplinare.*
- ▶ *5. L'avvocato, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti.*

3. Il comportamento col mediatore e con i colleghi



OBBLIGHI DEONTOLOGICI

articolo 46 del Codice deontologico:

Dovere di difesa [nel processo] e rapporto di
colleganza

- ▶ *7. L'avvocato deve comunicare al collega avversario l'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.*



Se è in corso una procedura e
si rischiano decadenze prima di
promuovere azione in giudizio
avvisare il collega!!!

3. Il comportamento degli avvocati col mediatore



OBBLIGHI DEONTOLOGICI

articolo 53 del Codice deontologico:

- 1. *I rapporti con i [mediatori] devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto.*
- 2. *L'avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il [mediatore] in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario.*
- 4. *L'avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i [mediatori] per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l'esistenza di tali rapporti.*

3. Il comportamento degli avvocati col mediatore



OBBLIGHI DEONTOLOGICI

articolo 54 del Codice deontologico:

Rapporti con arbitri, conciliatori, **mediatori**, periti e consulenti tecnici

1. *I divieti e doveri di cui all'art. 53, commi 1, 2 e 4, **si applicano anche ai rapporti dell'avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d'ufficio e della controparte.***
2. *La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.*

3. Il comportamento durante la procedura: le comunicazioni al mediatore



Le **comunicazioni** al mediatore da parte dell'avvocato (art. 53 comma 2 e 54):

- ❖ devono sempre essere inviate a tutti, anche alle controparti e alla segreteria dell'Organismo
- ❖ devono essere comunicazioni trasparenti e informative non aventi ad oggetto il merito della procedura

Esempi:

- Rinvii, richieste di documentazioni, ecc.
- No proposte
- No allegazioni documentali

3. Il comportamento all' incontro di mediazione



CON IL NUOVO DLGS. 28/2010 AL PRIMO INCONTRO GLI AVVOCATI HANNO OBBLIGO:

1. Preparazione e competenza
2. Puntualità
3. presentarsi col cliente
4. dotarsi di documentazione idonea (poteri rappresentativi- delega sostanziale se parte assente)
5. Comportamento collaborativo
«comportarsi secondo lealtà e buona fede»

3. Obbligo di buona fede e lealtà all'incontro Il comportamento all'incontro mediazione



CON IL NUOVO DLGS. 28/2010 AL PRIMO INCONTRO GLI AVVOCATI HANNO OBBLIGO:

- Obbligo di comportamento collaborativo art. 8 comma 6

*«Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano **in buona fede e lealmente** al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse»*

- **articolo 19 del Codice deontologico:**

«L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.»

3. Il comportamento durante la procedura: la riservatezza



RISERVATEZZA INTERNA

AMBITO SOGGETTIVO

previsto dall'art. 9 D. Lgs, 28/2010

- ▶ si estende:
- ▶ alle parti, ai legali, al mediatore, al co-mediatore, al consulente tecnico della mediazione, ai tirocinanti, ai funzionari e al personale di segreteria dell'organismo di mediazione
- ▶ Essi sono obbligati al segreto per legge; alcuni di essi, altresì, sottoscrivono i documenti della procedura e quindi il regolamento, che a loro volta esplicitamente impongono loro anche *ex contractu* l'obbligo di riservatezza.

3. Il comportamento durante la procedura: la riservatezza

CONFIDENTIAL

RISERVATEZZA INTERNA

ANTE CARTABIA

- problema del “soggetto terzo” (poteva partecipare anche a un solo incontro della procedura, ma era dubbio fosse obbligato alla segretezza):

il sostituto del legale, il delegato della parte che partecipa in luogo della parte stessa, il soggetto terzo che viene autorizzato a partecipare all’incontro insieme alla parte stessa (moglie, marito, compagno, figlio, ecc...), il consulente di parte.

- Nella prassi, per ovviare ai dubbi di cui sopra e sigillare all’interno della procedura la necessaria segretezza, venivano predisposti dagli Organismi APPOSITI MODULI da far sottoscrivere al “terzo” per impegnarlo alla riservatezza, atteso che la sua partecipazione agli incontri veniva consentita solo su espresso accordo di tutte le parti.

3. Il comportamento durante la procedura: la riservatezza



RISERVATEZZA INTERNA

AMBITO SOGGETTIVO

La Riforma Cartabia ha rafforzato il testo sulla riservatezza dell'art. 9 del D. Lgs. 28/2010, con l'introduzione della seguente previsione: “**Chiunque [...] partecipa al procedimento di mediazione** è tenuto all'obbligo di riservatezza”.

- **AMPLIATO** l'ambito soggettivo della riservatezza interna a **tutti** coloro che in qualche modo hanno a che fare con la procedura stessa.

La moglie, il fratello, il figlio che vengono in studio e vogliono partecipare... sì ma attenzione alla riservatezza!

3. Il comportamento durante la procedura: la riservatezza



RISERVATEZZA INTERNA

AMBITO SOGGETTIVO

Gli Organismi non dovranno quindi più attrezzarsi a far sottoscrivere dichiarazioni *ad hoc* da allegare al verbale



adempimento idoneo secondo la novella è **dare atto a verbale della presenza all'incontro del "terzo" e raccogliere la sua firma nel verbale medesimo**, unitamente al documento identificativo da inserire nel fascicolo della procedura

3. Il comportamento durante la procedura: la riservatezza




RISERVATEZZA INTERNA

AMBITO OGGETTIVO

L'obbligo di riservatezza ha ad oggetto (art. 9):

1. “le dichiarazioni rese dalle parti”
 2. “le informazioni acquisite durante il procedimento”.
- ▶ Non tutto quello che accade o viene dichiarato nel corso del procedimento di mediazione è coperto da segretezza
 - ▶ Ai fini **della corretta verbalizzazione** tutte le circostanze di tempo, di luogo, le identità delle presenze all'incontro, i fatti storici che accadono all'incontro, etc. non siano coperte da riservatezza e dunque la parte e il legale le potranno divulgare, ed altresì il mediatore le potrà verbalizzare.

3. Il comportamento durante la procedura: la riservatezza



RISERVATEZZA INTERNA

AMBITO OGGETTIVO

- ▶ Non tutto quello che accade o viene dichiarato nel corso del procedimento di mediazione è coperto da segretezza
- ▶ **la riservatezza ha un ambito oggettivo più ristretto e specifico, avendo ad oggetto unicamente queste due circostanze**

3. Il comportamento durante la procedura: la riservatezza



Obbligo riservatezza

Corretta verbalizzazione

RISERVATEZZA INTERNA

AMBITO OGGETTIVO

VERBALIZZAZIONE

- ▶ l'obbligo di riservatezza ha un evidente contraltare su quella che è l'area della corretta verbalizzazione

A. **COSA VA VERBALIZZATO:**

- ▶ tutte le circostanze di tempo, di luogo, le identità delle presenze all'incontro, i fatti storici che accadono

B. **COSA NON VA VERBALIZZATO**

- ▶ le illustrazioni delle questioni, le proposte e controproposte delle parti, i riconoscimenti reciproci che ciascuno possa fare nel corso della negoziazione, le motivazioni delle proposte o dei dinieghi dovrebbero essere coperti da segreto ex art. 9 e non dovrebbero essere verbalizzati dal mediatore (salvo espresso consenso della parte da cui provengono, che di tale riservatezza può disporre anche rinunciandovi).

3. Il comportamento durante la procedura: la riservatezza



RISERVATEZZA LA GIURISPRUDENZA

- ▶ «... il principio relativo alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti deve essere riferito **al solo contenuto sostanziale dell'incontro di mediazione, vale a dire il merito della lite**. Ogni qualvolta, invece, tali dichiarazioni, quand'anche trasposte al di fuori del procedimento di mediazione, riguardano circostanze che attengono alle **modalità della partecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento (in senso procedimentale) della stessa, va predicata la assoluta liceità della verbalizzazione e dell'utilizzo da parte di chicchessia**.
- ▶ Ed invero, in tale ambito una compiuta verbalizzazione è necessaria **al fine di consentire al giudice la conoscenza del contenuto della condotta delle parti** nello specifico contesto di cui trattasi; conoscenza indispensabile in relazione alle previsioni del D. Lgs. n. 28/2010 relative alla procedibilità delle domande ed all'art. 8 co. 4 bis dello stesso decreto, nonché, in via generale, dell'art. 96 III° c.p.c.». (Tribunale di Roma - Dott. Massimo Moriconi 25.1.2016).

3. Il comportamento durante la procedura: la riservatezza

P.S. CONSIGLIO

principio
di minima verbalizzazione!

RISERVATEZZA INTERNA

AMBITO OGGETTIVO

VERBALIZZAZIONE

- ▶ Le illustrazioni delle questioni, le proposte e controproposte delle parti, i riconoscimenti reciproci, le motivazioni delle proposte o dei dinieghi
- ▶ Sono coperti da segreto ex art. 9 e 10 Dlgs. 28/2010 e non vanno verbalizzati dal mediatore

3. Il comportamento durante la procedura: la riservatezza



RISERVATEZZA INTERNA

AMBITO OGGETTIVO

Sessioni riservate

Documenti riservati
al mediatore

- ▶ rafforzato dovere di segreto
- ▶ segretezza assoluta anche verso le altre parti
- ▶ salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, che può rinunciarvi

3. Il comportamento durante la procedura: la riservatezza



RISERVATEZZA ESTERNA DEFINIZIONE

- ▶ L'art. 10 D. Lgs. 28/2010
- ▶ L'obbligo di riservatezza esterna è l'obbligo di **segretezza che permane e si proietta anche dopo la conclusione del procedimento** ed anche -e in particolare- in sede giudiziale

3. Il comportamento durante la procedura: la riservatezza



RISERVATEZZA ESTERNA

DEFINIZIONE

- ▶ L'art. 10 D. Lgs. 28/2010
- ▶ L'obbligo di riservatezza esterna è l'obbligo di segretezza che permane e si proietta anche dopo la conclusione del procedimento ed anche -e in particolare- in sede giudiziale
- ▶ *“Le **dichiarazioni rese o le informazioni acquisite** nel corso del procedimento di mediazione **non possono essere utilizzate nel giudizio** avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.*
- ▶ *Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni **non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio**”.*

3. Il comportamento durante la procedura: la riservatezza



RISERVATEZZA ESTERNA

AMBITO

- Quali sono i documenti producibili della mediazione in giudizio?

1. la **domanda di mediazione e l'adesione vanno prodotti**

per poter verificare il rispetto del principio di simmetria della domanda di mediazione rispetto alla *causa petendi* e al *petitum* del giudizio (quindi se la condizione di procedibilità sia stata rispettata con riferimento a quanto dedotto rispettivamente in mediazione e in giudizio)

2. i **verbali di mediazione e specificamente il primo e quello conclusivo** (che solitamente riassume tutto lo svolgersi della procedura con i vari incontri, le presenze delle parti e le tempistiche della stessa)

3. Il comportamento durante la procedura: la riservatezza

P.S. CONSIGLIO

principio

di minima verbalizzazione

RISERVATEZZA ESTERNA

AMBITO

- ▶ Anche la giurisprudenza si è pronunciata sul principio di c.d. “minima verbalizzazione” in mediazione
- ▶ una parte di essa pretende dal mediatore una verbalizzazione più integrale circa la volontà delle parti e le condotte tenute durante gli incontri, sia al fine di desumere argomenti di prova ai fini della sentenza, sia ai fini della decisione sulle spese ex artt. 92 e 96 cpc
- ▶ è tuttavia prassi diffusa negli Organismi di Mediazione garantire massimamente la riservatezza alle parti, limitando le verbalizzazioni al minimo contenuto procedimentale possibile

3. Il comportamento durante la procedura: la riservatezza

P.S. CONSIGLIO

principio
di minima verbalizzazione

RISERVATEZZA

AMBITO DISCIPLINARE

► Art. 13 Codice Deontologico

Dovere di segretezza e riservatezza

«L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali»

3. Il comportamento durante la procedura: le verbalizzazioni



RISERVATEZZA ESTERNA

- ▶ recente pronuncia del Tribunale di Milano, sentenza n. 6826 del 22.08.2023, Est. Dott.ssa Gentile:
- ▶ ***“l’attrice negli atti ha anche dichiarato di riferire le difese asseritamente avanzate dal convenuto durante il procedimento di mediazione obbligatorio preventivo, con patente violazione dell’ art. 10 d.lgs 28.03.2010 n. 28, a tacere del profilo di possibile illecito disciplinare a carico del Difensore attoreo XXXX, per violazione dell’art. 13 Codice deontologico forense, onde il Giudice è tenuto a trasmettere copia della presente sentenza e degli atti al competente Consiglio di disciplina presso il locale COA per il più di eventuale competenza. [...] Letto l’art. 96 uc cpc, condanna XXXX a pagare a favore di XXXX equitativamente determinata per abuso del processo [...]; dispone la trasmissione della presente sentenza e degli atti attorei (atto di citazione, le tre memorie attoree depositate ex art. 183 co. 6 cpc e la comparsa conclusionale) al Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per quanto di eventuale competenza in relazione alla possibile violazione dell’art. 13 Codice deontologico forense da parte dell’avv. XXX, nella parte in cui ha riferito quanto asseritamente dichiarato dalla controparte durante il pertinente preventivo procedimento di mediazione obbligatoria.”***

Grazie!